



Prot. N. 91891/ 2011

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

**OGGETTO: COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG RELATIVO AL COMPARTO PRODUTTIVO MP4 SITO IN VIA MAZZINI (LOC. MONTECCHIO) - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -  
AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

## **Determinazione n. 3451 del 15/12/2011**

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Sant'Angelo in Lizzola, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n.. 55980 del 19/07/11 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente il Piano Particolareggiato in variante al vigente P.R.G. relativo al comparto MP4 sito in via Mazzini (loc. Montecchio);

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*;
2. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

**Visto** il “Rapporto Preliminare” trasmesso per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo di questa A.P. con n.. 55980 del 19/07/11, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

**Visti** gli elaborati trasmessi con il rapporto preliminare sopra citato, tutti conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

**Preso atto** che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche non ha espresso alcun parere in qualità di SCA;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 75892/11 del 14/12/2011, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

### ““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica il Piano in esame è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

*“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.*

Il Piano in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetto a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

Il Comune di Sant'Angello in Lizzola in qualità di autorità procedente, con nota prot. 11503 del 13/07/2011, recante timbro di posta in arrivo del 14/07/2011, acquisita agli atti con prot. 55980 del 19/07/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito al Piano particolareggiato in variante al P.R.G. vigente - comparto MP4 sito in via Mazzini.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 57018 del 22/07/2011, ha comunicato all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento per richiesta di chiarimenti in merito all'istanza pervenuta.

Il Comune di Sant'Angello in Lizzola, con successiva nota prot. 16038 del 06/10/2011, recante timbro di posta in arrivo del 12/10/2011, acquisita agli atti con prot. 75892 del 12/10/2011, ha fornito i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione Provinciale e ha trasmesso la documentazione necessaria all'avvio della procedura di verifica, qui di seguito elencata:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a vas;
2. Scheda di Sintesi;
3. Tavola n. 1 – Opere di urbanizzazione;
4. Tavola n. 2 – Estratto catastale, planimetria di inquadramento, planimetria generale, schemi reti fognanti, verifica indici urbanistici, sezioni altimetriche;

## **Determinazione n. 3451 del 15/12/2011**

5. Tavola n. 3 – Edificio “A” e Edificio “B”;
6. Relazione tecnico illustrativa;
7. Studio geologico e geotecnico;
8. Relazione igienico sanitaria;
9. Documentazione fotografica;
10. Copie pareri di competenza ottenuti in precedenza dal progetto.

Contestualmente alla suddetta trasmissione l’autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 76386 del 13/10/2011, ha comunicato l’avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall’autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

La nota di richiesta di avvio del procedimento avanzata dal Comune contiene una imprecisione relativamente alla normativa di riferimento del caso in esame. Nella nota, infatti, si fa ricadere la variante nei casi di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero in quelli che contengono opere soggette a V.I.A. e/o sono soggetti a valutazione di incidenza, ai sensi della normativa vigente. In realtà, come evidenziato sopra, la variante in oggetto rientra nei casi di cui al comma 3-bis del citato Decreto in quanto non contiene né opere soggette a V.I.A., né interferisce con siti soggetti a valutazione di incidenza.

In data 13/10/2011, con nota prot. 76388, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

### **2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)**

In base a quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

1) **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio**, con nota prot. 90893 del 13/12/2011, ha espresso il seguente parere:

*“In riferimento alla nota prot. n. 76388 del 13.10.2011 con la quale l’Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.*

### **Premesso:**

- *Che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza.*
- *Che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

**Valutato** *il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. dal Dott. Gabriele Giorni, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant’Angelo in Lizzola.*

**Esaminata** *l’ulteriore documentazione trasmessa, redatta dai progettisti del piano Geom Enzo Vescovi e Ing. Cristian Vescovi e dal Geol. Mari Milena per la parte di competenza.*

### **Evidenziato:**

- *Che la variante in esame prevede in sostanza l’espansione di un’area previgente a destinazione D6-comparto produttivo di nuovo impianto denominato MP4, in località Montecchio, da attuarsi con piano particolareggiato.*
- *Che nella proposta in oggetto il nuovo limite urbanistico del comparto ingloba sul lato N-E, verso il fosso del Taccone posto a confine, la zona di tutela integrale dello stesso definita dal PPAR, impostandosi nel tratto a valle sul confine della prop. demaniale.*

### **Premesso:**

- *Che la zona oggetto di variante è già stata oggetto di valutazione, con riguardo agli aspetti di competenza, nell’istruttoria condotta per il rilascio del parere di compatibilità delle previsioni*

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

*urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, parere n. 2692/09 del 13.04.2010 – pratica SUAP n.12052/2006/U-Ditta VIM S.r.l. che non ha avuto seguito.*

- *Che nella nota richiesta documenti del 05.08.2009 prot.n. 51566, relativa alla procedura di cui sopra, è stata ampiamente documentata la necessità di valutare la pericolosità idraulica della zona posta in sponda destra del fosso del Taccone. In applicazione delle vigenti normative e degli strumenti di pianificazione di settore, veniva inoltre ribadita l'importanza della salvaguardia delle fasce di pertinenza fluviale lungo l'intero reticolo idrografico superficiale. Tutto ciò con finalità tese in sintesi alla salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico e al ripristino, riqualificazione e tutela della naturalità della regione fluviale nel suo complesso, garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale e la conservazione dell'ambiente.*
- *Che in tale ottica nella citata nota si rilevava l'inopportunità di procedere alla pianificazione del territorio su base catastale come proposto nel piano, senza tener conto dell'attuale assetto idraulico del corpo idrico, le cui sponde nel caso specifico costituiscono a tutti gli affetti elementi di riferimento per la determinazione dei predetti ambiti di rispetto (R.D.523/1904-L.37/1994-P.A.I.-P.T.A. D.Lgs.-152/2006). Secondo il principio di precauzione e salvaguardia si invitava pertanto a rivedere la proposta impostando il limite della zona urbanistica (comprese le superfici a verde pubblico di standard) a distanza non inferiore a 10 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua (nello stato attuale o di progetto in caso di interventi sul corso d'acqua), ovvero dalla proprietà demaniale.*
- *Che in ordine a quanto sopra sia il progetto SUAP che la scelta progettuale oggetto della presente verifica, pur non recependo l'indicazione su esposta in merito alla rettifica del perimetro urbanistico, individua tuttavia lungo il tratto del corso d'acqua afferente all'area d'interesse una zona, la cui destinazione d'uso attribuita a "verde pubblico" può ritenersi comunque compatibile per il perseguimento delle finalità richieste.*
- *Che relativamente alla valutazione del rischio idraulico sulla zona in esame sono state sviluppate in tempi e con finalità diverse alcune verifiche idrauliche, estese anche al tratto a valle della via Mazzini. Dall'esame di dette verifiche, peraltro eseguite con diverse metodologie di analisi non confrontabili fra loro (moto permanente e uniforme), emergono sostanziali incongruenze nei dati di input utilizzati per le elaborazioni. Ad esempio la portata con TR 200 utilizzata nei vari studi è stata diversamente quantificata, con valori a partire da 35,0 m<sup>3</sup>/sec, 53,4 m<sup>3</sup>/sec fino a 66,5 m<sup>3</sup>/sec. Sensibilmente differenti, di conseguenza, anche gli scenari di rischio definiti sull'ambito in esame. Ulteriore perplessità destano inoltre le varie dimensioni attribuite nelle diverse verifiche al "finsider" esistente, di attraversamento della via Mazzini.*

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

*Sulla base delle osservazioni e considerazioni sopra evidenziate, degli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti dalla scrivente, anche a seguito delle verifiche in sito, e soprattutto tenuto conto delle disposizioni contenute nella recente Legge Regionale n.22/2011 si espone quanto nel seguito:*

- *L'art.10 della recente L.R. n.22/2001 persegue l'obiettivo della progressiva riduzione del rischio idrogeologico, introducendo la verifica di "compatibilità idraulica" degli strumenti di pianificazione. Tale verifica ha lo scopo di accertare la compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali, dimostrando che per effetto delle nuove previsioni urbanistiche non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico, né viene pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale livello.*

*A riguardo è duplice l'approccio che deve ispirare lo studio :*

- 1) *In primo luogo deve essere verificata l'ammissibilità dell'intervento considerando le interferenze con i dissesti idraulici presenti e la necessità di prevedere interventi per la **mitigazione del rischio**, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.*
  - 2) *Parallelamente ogni progetto che provochi un variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative, secondo il principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione.*
- *Per quanto attiene alle informazioni circa la potenziale inondabilità/allagabilità dell'ambito d'interesse è significativo segnalare che i proprietari del terreno contermini, sul lato Est dell'area in esame, hanno ottenuto da parte di questa Amministrazione, in data 23.05.2008 con n.446/Fo, un parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del R.D.523/1904, per la realizzazione di un argine lungo un tratto di circa 200 m in destra idrografica del Fosso del Taccone. Come risulta dalla documentazione agli atti la realizzazione dell'opera è stata richiesta, dai Sig. Alessandrini Iginò e Piermaria Venerina, proprio con per difendere i propri terreni spesso interessati da fenomeni di laminazione delle piene del corso d'acqua. Si è accertato che attualmente l'opera di difesa non è stata realizzata.*
  - *Negli elaborati allegati al rilievo critico del reticolo idrografico minore RIM della Regione Marche viene identificato con codice PS03-10 un tratto critico lungo il Fosso del Taccone, in corrispondenza dell'area d'interesse.*

*In particolare viene rilevato un restringimento della sezione idraulica a causa di materiale di risulta, scaricato sul ciglio della scarpata fluviale in dx idrografica per un tratto di circa 10-15 m, in parte già franato in alveo. Si evidenzia altresì il progressivo accentuarsi del fenomeno.*

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

*In relazione quanto sopra esposto e' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante parziale al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS, solo a condizione che vengano rispettate le indicazioni/prescrizioni elencate nel seguito, tese alla protezione del territorio dal rischio idraulico che, nell'ambito della successiva procedura art.89 D.P.R. 380/01, dimostrino la compatibilità idraulica della previsione di trasformazione secondo il disposto della L.R. 22/2011.*

*In particolare per la procedura di cui sopra si richiede:*

- *Definizione degli scenari di rischio (alveo di piena ed aree allagabili) attraverso l'elaborazione di una modellazione a moto permanente, considerando portate con TR 200 anni nelle condizioni maggiormente cautelative su un tratto significativo del Fosso Taccone (almeno a partire dalla zona a monte dell'area fino a comprendere il manufatto di attraversamento sulla via Mazzini). L'analisi andrà eseguita sulla base di un puntuale rilievo topografico delle sezioni idrauliche estese alle aree contermini, il cui assetto altimetrico appare mutato a seguito di movimentazioni di terreno e riporti.*
- *La verifica di compatibilità idraulica dovrà documentare la riduzione del rischio attuale nell'ambito di influenza dell'intervento di trasformazione urbanistica, mediante appropriate opere di mitigazione, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità. In base alle conoscenze acquisite e all'attuale condizione in cui versa il corpo idrico è facilmente ipotizzabile la necessità di prevedere interventi di sistemazione e manutenzione idraulica del corpo idrico mirati al ripristino, miglioramento e conservazione della funzionalità idraulica del sistema fluviale, anche con finalità di incremento della capacità di laminazione, nel rispetto degli equilibri naturali dell'ecosistema fluviale.*

*Andrà inoltre favorito il recupero ed il mantenimento di condizioni ambientali e di naturalità del corso d'acqua e delle fasce di pertinenza, oggi fortemente compromessi dal deposito in sito di materiali di risulta di varia natura.*

*Andrà infine dimostrato che in dipendenza della esecuzione dell'intervento proposto non venga aggravato il livello di rischio esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello. Tale valutazione assume particolare rilevanza per i possibili effetti indotti dall'assetto di progetto sugli scenari di rischio attesi sulla proprietà contermini, già trattata in precedenza.*

- *Le previste fasce di esclusiva pertinenza fluviale (verde pubblico), individuate dal progetto in destra idrografica dovranno essere estese fino a coincidere almeno con il vincolo di tutela*

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

integrale definito dal PPAR. Conseguentemente il limite dei lotti e dell'edificato andranno adeguatamente rivisti.

- Al fine di dimostrare la coerenza fra le condizioni di pericolosità riscontrate e la nuova previsione urbanistica andranno fornite indicazioni di carattere costruttivo circa la possibilità di realizzare volumi utilizzabili interrati, tenuto conto delle oscillazioni del livello della falda e di prevedere che la nuova edificazione venga impostata a quote superiori rispetto a quelle dell'attuale piano campagna.
- In ottemperanza al disposto della LR 22/2011 andranno altresì previste misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica della trasformazione, mediante realizzazione di volumi d'invaso per una capacità pari ad almeno 350 m<sup>3</sup> per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata di progetto.

Fermo restando che qualsiasi intervento da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali e loro ambiti è comunque soggetto a preventiva autorizzazione o parere ai fini idraulici, da parte del competente Servizio 4.2 di questa Amministrazione, ai sensi del R.D. 523/1904.

**Occorre comunque evidenziare che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, in base agli esiti della richiesta documentazione, la scrivente potrà formulare ulteriori prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.**

2) **A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro**, con nota prot. 22812 del 26/10/2011, recante timbro di posta in arrivo del 03/11/2011, acquisita agli atti con prot. 82767 del 08/11/2011, ha espresso il seguente parere:

**“.. omissis ...questo Dipartimento, per quanto di competenza, non può esprimere un giusto parere in quanto il rapporto non fornisce sufficienti informazioni in merito:**

- alla fascia verde destinata alla piantumazione di una barriera arborea ed arbustiva, frangivento, al fine di mitigare possibili fonti inquinanti (acustiche ed atmosferiche) tra l'area in esame e le abitazioni vicine - presenti e future -, in conformità alle NTA (tabella A – prescrizione 14) del Comune di Sant'Angelo in Zizzola;
- alle tipologie di attività previste nei due distinti “laboratorio”, in relazione a quanto previsto dalle NTA (tabella A - prescrizioni generali).

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

**La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche non ha espresso alcun parere.**

### 3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La variante riguarda l'ampliamento un comparto di espansione produttivo, classificato dal vigente PRG come zona "D6-MP4", ubicato nella parte sud-orientale della zona industriale di Montecchio, lungo via Mazzini.

L'ampliamento viene esteso nel limitrofo terreno agricolo compreso fra l'attuale previsione e il Fosso del Taccone.

La nuova zona D6-MP4 ha una superficie complessiva di ca. 25.730 mq.

All'interno del comparto ricadono i seguenti vincoli:

- tutela integrale relativa al corso d'acqua del Fosso del Taccone (erroneamente definita negli elaborati grafici come "vincolo idrogeologico") ;
- tutela diffusa derivante da un fabbricato limitrofo al confine settentrionale del comparto.

La variante nasce dalla necessità della ditta proponente di espandere la propria attività attraverso la realizzazione di due nuovi edifici industriali che rafforzerebbero l'intero complesso produttivo dell'azienda che, nel corso degli anni, si è sviluppata notevolmente svolgendo il proprio esercizio in diversi edifici ubicati nelle vicinanze del nuovo comparto.

Con la variante si prevede la realizzazione di da due distinti laboratori (A e B) aventi rispettivamente una superficie utile pari a 12.000,16 mq e 463,68 mq. Per quanto riguarda gli standard pubblici sono previste le seguenti superfici:

- due aree destinate a parcheggio pubblico (P1 e P2) lungo via Mazzini, aventi rispettivamente una superficie di 871,75 mq e 331,33 mq;
- un'area destinata a verde pubblico di 3.218,59 mq ubicata nella parte nord del comparto, a ridosso del fosso Taccone.

Come si legge dal rapporto preliminare e dalla relazione tecnica, l'intervento comprende anche interventi extra comparto che riguardano l'adeguamento stradale di via Mazzini, secondo le previsioni del vigente P.R.G., nel tratto che va dall'incrocio di via dell'Artigianato all'attraversamento del Fosso Taccone, ricongiungendosi con gli interventi a carico della vicina lottizzazione Arena (MP1), in fase di completamento. Gli interventi stradali comprendono, inoltre,

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

la realizzazione di una rotatoria che migliorerà i flussi di traffico lungo via Mazzini e via dell'Artigianato.

Non sono previsti scarichi di reflui industriali bensì quelli derivanti dai servizi igienici e dalle acque meteoriche dei piazzali e dei tetti che andranno opportunamente convogliati alla pubblica fognatura.

La rete fognante sarà del tipo separato per acque bianche e nere, la rete delle acque nere ha come collettore finale un pozzetto esistente della rete comunale su via Mazzini all'incrocio con via Dell'artigianato; la rete delle acque bianche interne al lotto scaricheranno sulla nuova condotta prevista lungo via Mazzini.

### 4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Con la richiesta in oggetto il Comune di Sant'Angelo in Lizzola ripropone una variante urbanistica già precedentemente valutata da questa Amministrazione Provinciale nell'ambito di una procedura S.U.A.P., in base alla quale venne espresso un parere favorevole con rilievi (D.G.P. n.213 del 11.06.2010).

Anche i pareri degli altri Enti territoriali competenti risultarono tutti favorevoli o favorevoli con prescrizioni.

Il procedimento S.U.A.P. non è giunto a conclusione in quanto il progetto in variante non è stato ratificato dal Consiglio Comunale.

Con la presente verifica di assoggettabilità a VAS viene riproposta la stessa variante urbanistica, che seguirà l'iter di approvazione ordinario ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92 s.m.i..

Nel valutare la proposta in esame si è tenuto conto in primo luogo del precedente parere espresso da questa A.P., in base al quale vennero formulate una serie di prescrizioni vincolanti che si riportano qui di seguito:

“.. *omissis* ...

- *Le aree interessate da tutela integrale non potranno essere utilizzate ad altro scopo se non per il verde pubblico o privato. In tali aree non potranno essere altresì eseguite opere che non siano volte al miglioramento del verde esistente;*
- *Dovrà essere redatto un progetto di dettaglio del verde e delle sistemazioni esterne delle aree pubbliche e private con indicate il tipo di pavimentazioni, le essenze arboree e arbustive, nonché le colorazioni delle facciate e delle coperture dei fabbricati, nel rispetto dei relativi indirizzi del PTC. In tale progetto si invita altresì a prevedere la realizzazione di cisterne per la raccolta di acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati, utili per ridurre i tempi di corrivazione, nonché per l'innaffiamento delle alberature e integrare gli impianti antincendio ed dei servizi igienici;*
- *Sulla base del progetto dell'impianto fotovoltaico da predisporre, evidenziato nelle relazioni, dovrà essere verificata l'eventuale necessità di specifiche autorizzazioni;*

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

- Dovrà essere realizzato un marciapiede di almeno m. 1.50 arretrando le recinzioni su tutto il lato dell'area del comparto in discussione prospicienti le strade pubbliche.
- Si invita altresì l'A.C. a verificare la possibilità di individuare sul lato fiume di via Mazzini e via dell'Artigianato una pista ciclabile coerente e ricollegabile con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali della frazione di Montecchio;*
- Dovrà essere comunque garantita la completezza formale e funzionale, secondo le caratteristiche del progetto e delle modifiche precedentemente richieste, del tratto stradale di via Mazzini che va dal ponte sul Fosso del Taccone (compreso) a via Dell'artigianato;
  - La collocazione dell'edificio B, ricadente in ambito di tutela diffusa, dovrà essere rivista in considerazione della normativa posta a salvaguardia del fabbricato esistente.

*Si ritiene altresì, a tale riguardo, che pare maggiormente rispettosa di detta normativa l'eventuale collocazione del parcheggio pubblico nell'ambito di tutela diffusa, rispetto all'edificio industriale. Potrebbe pertanto essere verificata progettualmente la possibilità di scambiare le posizioni del parcheggio e del fabbricato B. Con tale soluzione si otterrebbe anche un accorpamento delle aree produttive. Nelle proposta progettuale infatti si evidenzia una separazione, con il parcheggio pubblico, dei due edifici produttivi A e B, che si ritiene abbastanza inspiegabile rispetto al razionale svolgimento dell'attività produttiva.*

*L'individuazione di una soluzione progettuale coerente con le indicazioni suddette è pregiudiziale rispetto alla possibilità di realizzare il fabbricato B, che altrimenti dovrà essere stralciato. Tali prescrizioni sono vincolanti al fine del rilascio del certificato di agibilità."*

La verifica preliminare della documentazione inoltrata per la procedura in oggetto ha determinato il mancato avvio del procedimento da parte di questa A.P. in quanto la proposta di variante ripresentata non teneva minimamente conto delle suddette prescrizioni e delle valutazioni espresse nel corso del procedimento S.U.A.P..

Considerato che i contenuti della variante sono gli stessi della precedente istanza S.U.A.P., già esaminata da questa A.P., l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto quanto meno provvedere al recepimento delle prescrizioni descrivendole puntualmente all'interno della documentazione presentata.

In risposta al mancato avvio del procedimento di verifica l'A.C. ha provveduto ad inoltrare l'aggiornamento di un elaborato grafico (Tav 2 – agg. Settembre 2011) con l'adeguamento del progetto alle prescrizioni provinciali.

In realtà è opportuno rilevare che il progetto ha recepito solo in parte quanto precedentemente richiesto. Qui di seguito verranno analizzate ad una ad una le singole prescrizioni in relazione alla proposta presentata:

- la prescrizione che vincolava di destinare esclusivamente a verde pubblico o privato le aree interessate dalla tutela integrale del Fosso Taccone risulta in parte disattesa. Una porzione di tale ambito infatti ricade all'interno della recinzione del lotto edificato e risulta destinata a piazzale pavimentato.

## **Determinazione n. 3451 del 15/12/2011**

- La richiesta di un progetto di dettaglio del verde e delle sistemazioni esterne delle aree pubbliche e private risulta carente, mentre riguardo alla realizzazione di cisterne per la raccolta di acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati, finalizzate alla riduzione dei tempi di corrivazione e al riciclo delle acque è stata completamente disattesa.
- La richiesta di prevedere un marciapiede di almeno m. 1.50 lungo strada, arretrando le recinzioni su tutto il lato dell'area del comparto, è stata recepita, come risulta nella Tav 2 (agg. Settembre 2011).
- L'invito a verificare la possibilità di individuare sul lato fiume di via Mazzini e via dell'Artigianato una pista ciclabile coerente e ricollegabile con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali della frazione di Montecchio risulta, invece, disatteso. E' stato mantenuto il solo marciapiede, avente una larghezza di 1,50 m, senza fornire alcuna considerazione di merito.
- Da quanto dichiarato nel rapporto preliminare e nella relazione tecnica, verrà garantito anche l'adeguamento stradale di via Mazzini, nel tratto che va dall'incrocio di via dell'Artigianato all'attraversamento del Fosso Taccone, ricongiungendosi con gli interventi a carico della vicina lottizzazione Arena (MP1), in fase di completamento.
- Per ultimo, le indicazioni relative alla localizzazione planimetrica dell'edificio B risultano recepite. Il laboratorio, originariamente previsto a ridosso del confine nord del comparto, in ambito di tutela diffusa, è stato spostato in continuità con l'altro laboratorio A, collocando al suo posto l'area adibita a parcheggio P1.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato si esprimono ulteriori considerazioni in riferimento ai pareri espressi degli SCA nell'ambito del procedimento in oggetto, riportati al precedente paragrafo 2):

- riguardo alle considerazioni espresse dall'ASUR in base alle quali la variante non fornirebbe elementi sufficienti per esprimere un giusto parere, si ritiene ragionevolmente di poter demandare l'approfondimento di tali questioni alle fasi successive di approvazione della variante e degli interventi, senza quindi determinare l'assoggettamento a VAS per tale carenza di informazioni.

Riguardo al dato mancante sul tipo di attività che si svolgeranno all'interno dei laboratori, se è vero che tale informazione è importante per presupporre la significatività degli effetti derivanti dalla variante è pur vero che tale livello di informazione, in questa fase di pianificazione urbanistica, potrebbe non essere nota. In ogni caso le attività consentite dal PRG in tali zone produttive (D6-MP4) dovranno essere conformi alla normativa igienico sanitaria vigente .

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

Riguardo all'aspetto del verde, invece, si condivide il fatto che non sia stata predisposta una opportuna barriera verde tra il comparto e le abitazioni limitrofe e che manchi un progetto dettagliato, come già ribadito nei punti precedenti. In particolare si ritiene che dovrà essere aumentata la fascia verde piantumata lungo il confine orientale del lotto, con almeno un doppio filare di alberature autoctone con effetto di barriera acustica e visiva, per una fascia minima di 5 metri, garantendo in questo modo una idonea superficie permeabile. Anche il parcheggio P1 dovrà essere opportunamente alberato al fine di mitigare gli impatti nei riguardi dell'abitazione limitrofa e garantire un adeguato ombreggiamento delle auto in sosta. Tutte le piantumazioni dovranno avere al momento della loro piantumazione un diametro del fusto non inferiore ai 10 cm. ed un'altezza minima di 1,5 mt. La superficie del parcheggio inoltre dovrà essere pavimentata con materiali che garantiscano una adeguata permeabilità del terreno.

- Riguardo, invece, al parere espresso dalla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*, si rimanda integralmente a quanto in esso prescritto, evidenziando che le tematiche trattate in ordine al rischio idraulico presente in tale zona assumono un peso rilevante ai fini della presente valutazione in quanto costituiscono l'aspetto di maggiore criticità ambientale;
- Per ultimo si prende atto che la Soprintendenza non ha rilasciato alcun parere riguardo alla presente verifica di assoggettabilità. In ogni caso il piano particolareggiato in esame dovrà essere sottoposto anche a successiva autorizzazione paesaggistica in base alla quale la Soprintendenza avrà ulteriore possibilità di esprimersi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale di cui al paragrafo 2), questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS condizionatamente all'accoglimento delle seguenti prescrizioni:

- L'area destinata a verde pubblico dovrà essere estesa fino a coincidere almeno con il vincolo di tutela integrale del Fosso Taccone, pertanto il limite del lotto e dell'edificato dovrà essere opportunamente rivisto;
- Il Piano Particolareggiato dovrà comprendere un progetto dettagliato del verde e delle sistemazioni esterne delle aree pubbliche e private con indicate il tipo di pavimentazioni, le essenze arboree e arbustive, nonché le colorazioni delle facciate e delle coperture dei fabbricati, nel rispetto dei relativi indirizzi del PTC. Riguardo alle alberature dovrà essere aumentata la fascia verde piantumata lungo il confine orientale del lotto, con almeno un doppio filare di

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

alberature autoctone aventi effetto di barriera acustica e visiva, per una fascia minima di 5 metri, garantendo in questo modo una idonea superficie permeabile. Anche il parcheggio P1 dovrà essere opportunamente alberato al fine di mitigare gli impatti nei riguardi dell'abitazione limitrofa e garantire un adeguato ombreggiamento delle auto in sosta. Tutte le piantumazioni dovranno avere al momento della loro piantumazione un diametro del fusto non inferiore ai 10 cm. ed un'altezza minima di 1,5 mt..La superficie del parcheggio inoltre dovrà essere pavimentata con materiali che garantiscano una adeguata permeabilità del terreno.

- Dovranno essere realizzate adeguate cisterne per la raccolta di acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati, utili per ridurre i tempi di corrivazione, nonché per l'innaffiamento delle alberature e integrare gli impianti antincendio ed dei servizi igienici;
- Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

### 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri espressi dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2); valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; considerato che la stessa variante venne già sottoposta a valutazione tecnica da parte degli Enti territoriali competenti nell'ambito di un precedente procedimento attivato tramite S.U.A.P.; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4), al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 6 della legge n. 241/90;

**D E T E R M I N A**

- I) **Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Piano Particolareggiato in variante al vigente P.R.G. del Comune di Sant'Angelo in Lizzola indicato in oggetto, relativo al comparto produttivo MP4 sito in via Mazzini, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. n. 75892/11 del 14/12/2011, sopra riportato, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**
- II) Di stabilire le condizioni seguenti:
- a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*;
  2. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
  3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

## Determinazione n. 3451 del 15/12/2011

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed  
R:\Uzone\UURBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\11VAS\11SG10105.doc

Dirigente Servizio 4.1  
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

Pesaro,

---